



Ordinanza sull'organizzazione del settore del gas per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSG)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016¹ sull'approvvigionamento del Paese (LAP),

ordina:

Art. 1 Compiti dell'ASIG

¹ L'Associazione svizzera dell'industria del gas (ASIG) adotta i preparativi necessari in vista di una situazione di grave penuria nei settori dell'acquisto, dello stoccaggio, del trasporto, della distribuzione e del consumo di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.

² Elabora una strategia da sottoporre al settore specializzato Energia sul genere e l'entità dei dati necessari per:

- a. monitorare la situazione in materia di approvvigionamento;
- b. preparare e attuare le misure volte a garantire l'approvvigionamento del Paese in gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.

³ Nell'esercizio delle sue funzioni tutela gli interessi dei consumatori di gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.

Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di crisi

¹ L'ASIG istituisce un'organizzazione d'intervento in caso di crisi per garantire l'approvvigionamento del Paese in gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili ed eseguire le misure approntate.

² Chiama i consumatori di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili che non sono membri dell'ASIG, ovvero le comunità di interessi esistenti, a partecipare all'organizzazione d'intervento in caso di crisi.

RS

¹ RS 531

³ Le imprese che non sono membri dell'ASIG possono assoggettarsi volontariamente all'organizzazione d'intervento in caso di crisi.

Art. 3 Compiti del settore specializzato Energia

¹ Il settore specializzato Energia decide il genere e l'entità dei preparativi dell'ASIG.

² Vigila sui lavori dell'ASIG e della sua organizzazione d'intervento in caso di crisi e impartisce istruzioni a entrambe.

Art. 4 Collaborazione

In situazioni di grave penuria il settore specializzato Energia e l'ASIG collaborano con l'Ufficio federale dell'energia, l'Ufficio federale della protezione della popolazione, l'esercito nonché altri organi federali e cantonali competenti.

Art. 5 Compenso

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati il compenso dell'ASIG per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 1.

Art. 6 Esecuzione

Il settore specializzato Energia esegue la presente ordinanza.

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 9 maggio 2022².

² Ha effetto fino al 31 maggio 2023.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

² Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).